

Importante decisione della Cassazione in materia di indagini in materia penale e privacy

Pedinamenti via Gps senza il giudice

I rilevamenti con il telefonino non devono essere autorizzati

DI DEBORA ALBERICI

La Cassazione segna un punto importante in favore di una maggiore libertà delle intercettazioni dando il via libera ai pedinamenti tramite cellulare. Infatti la localizzazione di un indagato mediante la rete satellitare Gps non è un'intercettazione e quindi non deve necessariamente essere autorizzata dal magistrato. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 9667 del 10 marzo 2010, ha respinto il ricorso di alcuni extracomunitari che erano stati pedinati con l'aiuto del sistema di rilevamento satellitare Gps.

Il caso. È il caso di tre extracomunitari coinvolti in un procedimento penale ad Alessandria. Il Tribunale aveva disposto la custodia cautelare in carcere anche sulla base di alcuni pedinamenti dei tre uomini, fatti dalle forze dell'ordine con il sistema Gps e mai autorizzati dal magistrato. Contro questa decisione la difesa ha presentato ricorso in Cassazione lamentando una violazione del diritto «alla privacy», «quanto alle rilevazioni tramite sistema

Gps, trattandosi di modalità diversa dal pedinamento. In particolare secondo il legale degli indagati l'operazione non era stata autorizzata da un magistrato e quindi era illegittima. La quinta sezione penale della Suprema corte ha respinto questa tesi confermando la custodia cautelare in carcere.

Le motivazioni. Insomma, bocciando integralmente il ricorso della difesa, gli Ermellini hanno fatto delle precisazioni importanti chiarendo che «la localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare (cosiddetto gps) degli spostamenti di una persona nei cui confronti siano in corso indagini costituisce una forma di pedinamento non assimilabile all'attività d'intercettazione di conversazioni o comunicazioni, per la quale non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice.

All'interno del Palazzaccio le



motivazioni hanno trovato l'accordo tutti i magistrati. Dal Collegio, che ha deciso per la conferma della custodia cautelare e quindi per la legittimità del sistema usato dagli inquirenti, alla procura generale della Suprema corte.

Fra l'altro, la decisione è destinata a far discutere perché le intercettazioni, da qualche anno a questa parte sono spesso al centro del dibattito politico e in prima pagina su tutti i giornali. Continua insomma il braccio di ferro fra tutela della privacy e le esigenze degli inquirenti di svolgere indagini sempre più supportate dalla tecnologia.

I precedenti. Sulle intercettazioni c'è poca chiarezza sia sul fronte delle norme sia su quello della giurisprudenza. Ancora oggi è quindi difficile tracciare i giusti confini di questo delicato strumento di indagine. In particolare l'anno scorso la Cassazione ha stabilito, con la sentenza n. 14461, che la distruzione della documentazione delle intercettazioni inutilizzabili presuppone che l'inutilizzabilità sia dichiarata con decisione «processualmente insuscettibile di modifiche» e, pertanto, non può essere ordinata nel caso in cui detta decisione sia intervenuta nel giudizio abbreviato richiesto solo da alcuni dei coimputati. Non è ancora tutto. Con un'altra interessante decisione dello scorso anno (sentenza n. 18511) la Suprema corte ha affermato che i risultati inutilizzabili delle intercettazioni nel processo penale lo sono anche in quello promosso dall'ex indagato nel giudizio per ingiusta detenzione. In particolare in quell'occasione i giudici hanno messo nero su bianco che «l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di

cognizione, ha effetto anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione».

Non è ancora tutto. Esattamente un anno fa con la sentenza n. 13972, la Cassazione aveva affermato, chiarendo alcuni aspetti delle intercettazioni telefoniche con l'estero, che il ricorso alla procedura dell'istradamento, è cioè il convogliamento delle chiamate in partenza dall'estero in un nodo situato in Italia (e a maggior ragione di quelle in partenza dall'Italia verso l'estero, delle quali è certo che vengono convogliate a mezzo di gestore sito nel territorio nazionale) «non comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, in quanto in tal modo tutta l'attività d'intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate viene interamente compiuta nel territorio italiano». Mentre è necessario «il ricorso all'assistenza giudiziaria all'estero unicamente per gli interventi da compiersi all'estero per l'intercettazione di conversazioni captate solo da un gestore straniero».

© Riproduzione riservata

LO STABILISCE UNA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO

Sulla musica nei bar vanno pagati i diritti agli autori

DI ANTONIO RANALLI

La musica intrattiene e attrae la clientela e quindi riveste una valenza economica per tutte le imprese che ne fanno uso. Per questo gli esercenti che nei propri negozi diffondono musica sono tenuti al pagamento dei diritti connessi discografici, spettanti ai produttori delle opere musicali. È quanto sostiene una sentenza del Tribunale di Milano (n. 02289/2010), che ha condannato il gestore di un bar per aver diffuso musica via radio senza aver corrisposto i compensi dovuti per legge ad artisti e produttori discografici attraverso Scf, il consorzio maggiormente rappresentativo delle imprese discografiche nella gestione dei diritti discografici. Una sentenza che in molti definiscono «storica». Sulla condanna del titolare del bar di Milano, il Tribunale ha stabilito che la musica registrata diffusa dall'esercente rientra nella fattispecie disciplinata dall'art. 73 della legge sul diritto d'autore (n. 633/41).

La sentenza riconosce il «valore della musica» quale componente ad alto valore aggiunto per il business degli operatori professionali che scelgono di diffonderla nell'ambito della propria attività. La musica d'ambiente rappresenta un servizio aggiuntivo perché intrattiene i clienti e ne attrae di nuovi, con evidenti benefici in ambito commerciale ed economico. Il provvedimento, nel determinare l'ammontare del compenso, ha riconosciuto la congruità ed equità del sistema tariffario definito da Scf insieme a Confcommercio nell'ambito di una convenzione. Per questo motivo ha applicato la tariffa di riferimento - la somma annua di euro 69,38 (Iva inclusa) - considerandola di

particolare favore per il soggetto tenuto a corrispondere il compenso per i diritti discografici. Oltre a tale somma il Tribunale di Milano ha imposto al gestore del bar il pagamento delle spese processuali, pari a 2.400 euro. «Questa sentenza», spiega l'avvocato **Daniela De Pasquale**, partner dello **studio La Scala**, «costituisce un tassello importante nella mappa dei precedenti che con **Marco Pesenti** ed il team dedicato a Scf abbiamo ottenuto in questi anni, a partire dal 2004. Non solo perché costituisce l'ennesima conferma giudiziale della legittimazione ad agire di Scf sulla base dei mandati ricevuti dalle case discografiche; ma riconosce espressamente lo scopo di lucro nella comunicazione al pubblico del mero segnale radiofonico in un pubblico esercizio. Il Tribunale di Milano (con sentenza resa dal presidente della sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, dott. Tavassi) ha in questo modo sciolto alcuni importanti nodi interpretativi».

Per anni, infatti, si è dibattuto se le utilizzazioni secondarie come la diffusione di musica di sottofondo in un locale aperto al pubblico rappresentassero un utilizzo a scopo di lucro (disciplinato dall'art. 73 L. Aut. e dal relativo regolamento attuativo) ovvero senza scopo di lucro (ipotesi residuale prevista all'articolo successivo della legge). «Il giudice ha così stabilito che lo scopo di lucro sussiste anche quando l'attività dell'utilizzatore è complessivamente connotata dallo scopo di lucro, in quanto la diffusione arreca un beneficio aggiuntivo all'esercizio di un bar. Fino a ora lo scopo di lucro era considerato pacifico in relazione all'attività come quelle radiotelevisive o di intrattenimento (discoteche, music provider ecc.).

La diffusione del segnale radio costituisce un ulteriore sfruttamento economico dei diritti amministrati da Scf che si somma a quello originario effettuato dalle imprese radiofoniche: ne discende un nuovo diritto al compenso per Scf. Infine, assai utile come riferimento ai fini della risoluzione di future controversie è l'accertamento della congruità ed equità del compenso applicato da Scf ai pubblici esercizi, sulla base delle tariffe già

negoziate con Confcommercio». La decisione rafferma il ruolo istituzionale di Scf riconfermando ancora una volta la piena legittimazione del consorzio ad operare in qualità di soggetto di riferimento preposto alla raccolta dei compensi per i diritti discografici. «La decisione del Tribunale di Milano rappresenta un provvedimento storico che costituirà sicuramente un precedente significativo nell'ambito dell'attività della magistratura», spiega il presidente di Scf, **Gianluigi Chiodaroli**, «riafferma e chiarisce il via definitiva che il pagamento del compenso a Scf per i diritti discografici è dovuto qualsiasi sia il mezzo utilizzato, anche nel caso di una radio. La bontà delle motivazioni della sentenza, inoltre, è testimoniata dalla realtà quotidiana: ogni giorno sono sempre di più gli operatori professionali a contatto con il pubblico - quali sono i bar, gli alberghi ecc. - che apprezzano e presentano un impiego intensivo di musica per arricchire e meglio ambientare la propria offerta di servizi». Ad oggi Scf vanta, infatti, convenzioni con primari organismi di categoria largamente rappresentativi dei più svariati settori. Per

citare solo alcuni: Confcommercio, Fipe-Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Federdistribuzione, Federalberghi, Federmoda, Confcooperative e, sul versante non profit, la Cei - Conferenza episcopale italiana. Di recente è stato siglato anche un importante accordo con il Silb, per il settore delle discoteche e delle sale da ballo. In virtù di questi accordi nel 2009 oltre 20 mila bar e ristoranti, più di 15 mila alberghi e altrettanti esercizi della

gdo, oltre 5 mila negozi di abbigliamento e circa 3 mila parrocchie hanno spontaneamente aderito alle proposte tariffarie di Scf manifestando una consapevolezza matura sul tema, in linea con quanto già dimostrato dalle associazioni di riferimento dei rispettivi comparti. «La decisione del Tribunale di Milano», conclude Chiodaroli, «evidenzia ancora una volta come il dialogo e la negoziazione siano le uniche soluzioni ragionevoli per dare applicazione alle indicazioni del legislatore, nel rispetto delle ragioni di tutte le parti coinvolte. Il ricorso alla via giudiziaria non è certo la strada attraverso la quale intendiamo dare applicazione alla legge. Al contrario, il nostro approccio è, ed è sempre stato, in primo luogo di natura informativa. Operiamo innanzitutto per promuovere la cultura della diffusione di musica all'insegna della legalità per far nascere negli operatori la consapevolezza che il pagamento di una esigua somma annuale, a fronte del vantaggio ricevuto, rappresenta il minimo del dovuto: per ragioni di equità sostanziale, prima ancora che di osservanza giuridica».

© Riproduzione riservata

